



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA N. 24 DEL 10/07/2025

OGGETTO: MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI E CANALI PROSPICIENTI LA VIABILITÀ PUBBLICA E CURA DELLA VEGETAZIONE ADIACENTE LA PROPRIETÀ PUBBLICA – ANNO 2025.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'abbandono e l'incuria di terreni prospicienti strade comunali o comunque di pubblico passaggio, per la presenza di rovi, erbacce, alberi, arbusti e siepi, può rendere insicura la percorrenza della viabilità;
- lo scolo ed il deflusso irregolare delle acque meteoriche ovvero l'ostacolo all'interno dei fossi e canali non curati può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico-sanitario, quali il richiamo di roditori, il proliferare di insetti e la formazione di maleodoranze;

Dato atto che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali o comunque di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;

Dato atto altresì che parte delle cattive condizioni di viabilità sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle od altro materiale della lavorazione dei campi;

Ritenuto necessario:

- mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, i fossi di guardia a margine della carreggiata stradale ed i terreni prospicienti la suddetta viabilità, al fine di rendere più sicura la percorrenza;
- garantire la regolare visibilità delle strade per evitare conseguenti possibili pericoli per gli utenti della strada, con particolare riferimento alle curve stradali, provvedendo a contenere, come prescritto dal Codice della Strada, rovi, erbacce, alberi, arbusti, siepi e ramaglie sporgenti, nonché coltivazioni agricole;
- mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc...) delle acque meteoriche prospicienti le strade del territorio, per mantenere sicura la viabilità comunale e vicinale ad uso pubblico e scongiurare possibili allagamenti alle abitazioni e ai terreni coltivati;
- mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale, con interventi periodici di spurgo e pulizia, al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge;

Richiamate le disposizioni di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli articoli 2, 29, 31, 23 e 33 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e gli articoli 892, 893, 894, 913, 915, 916 e 917 del Codice Civile, riguardo a distanze e obblighi di manutenzione di alberi e piantagioni a confine di strade e fosse, e manutenzione e riparazione dei fossi e delle opere atte a garantire il regolare deflusso delle acque;

Richiamati gli articoli 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 16 comma 1 della Legge n. 689 del 24/11/1981 "Modifiche al sistema penale";

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone;

Visti:

- il D.Lgs. n. 1/2018 recante il "Codice della Protezione Civile", in tema di attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile e di funzioni proprie dei comuni;
- il Codice Civile con gli artt. 861-891-892-893-897-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091, in tema di distanze, scolo delle acque, riparazione di sponde ed argini, rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. (in particolare artt. 15-16-17- 29-30-31-32-33) in tema di atti vietati sulle pertinenze stradali, fasce di rispetto delle stesse, piantagioni, opere, manutenzione ripe, condotta delle acque, canali e altri manufatti;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (parte terza e parte quarta);
- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Il Regolamento Com.le di Polizia Rurale approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 11.04.2006 e successive modifiche approvate con Deliberazione C.C. n. 13 del 7.04.2008;

Visti altresì:

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs 267/2000;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 152/2006;

ORDINA

ai proprietari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni ed immobili in generale prospicienti le strade comunali, le strade vicinali ad uso pubblico e tutte le strade di pubblico passaggio e/o con diritto di servitù, nonché a chiunque altro vi sia tenuto per legge e/o regolamento, di provvedere entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio online del presente atto:

- a) **ALLA REALIZZAZIONE** di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà;
- b) **ALLA MANUTENZIONE E MANTENIMENTO** in efficienza delle fosse confinanti con le predette strade, mediante escavazione delle stesse fino a livello e misura dovuta in larghezza e profondità;
- c) **ALLA RICAVATURA** dei ponti, ponticelli, callari e fognature private limitrofi alle sedi stradali;
- d) **ALLA RIMOZIONE** dei callari provvisori e/o inadeguati e di qualsiasi altro ostacolo in modo che risulti assicurato, garantito ed agevolato il libero deflusso delle acque pluviali;
- e) **ALLA REALIZZAZIONE** di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso e comunque volti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;
- f) **ALLA MESSA IN SICUREZZA** dei versanti prospicienti le predette strade mediante il taglio di piante, arbusti, vegetazione in genere che compromette anche potenzialmente la stabilità, l'equilibrio della vegetazione stessa e/o la tenuta, l'equilibrio delle arginature potendo provocarne scosciamenti e/o frane delle medesime;
- g) **AD ESEGUIRE** ogni azione utile ad evitare fenomeni di dilavamento dei versanti e comunque di tutte le superfici acclive che con il loro discendimento/franamento, possono incombere o comunque interessare, anche marginalmente, le sedi stradali in questione a salvaguardia della transitabilità per l'incolumità privata e pubblica;
- h) **ALLA RIMOZIONE** tempestiva di materiale che possa causare fenomeni franosi, all'effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
- i) **AL TAGLIO** degli arbusti, rami degli alberi, siepi e fronde che si protraggono oltre il confine delle strade predette ostacolando di fatto la transitabilità, la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica stradale;
- j) **ALLA RIPULITURA** dei cigli prospicienti le predette strade dalle erbacce, ramaglie che per effetto delle intemperie o di qualsiasi altra causa cadono o si protendono lungo le strade medesime;
- k) **AD ESEGUIRE** ed a ripetere costantemente la ripulitura delle sedi stradali in parola interessate anche solo marginalmente dalla caduta/discendimento/deposito di detriti e di qualunque genere di materiale proveniente dalla proprietà privata confinante.

DIFFIDA

Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra impartito ad adempiere entro il termine prescritto, all'esecuzione dei lavori necessari.

RENDE NOTO

che qualsiasi responsabilità e/o danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori impartiti nella presente Ordinanza, sarà direttamente imputato agli inadempienti e risarcito dagli stessi, unitamente a tutte le eventuali spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

che tutti i soggetti obbligati ad adempiere a quanto sopra impartito che, in caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale si riserva di poter effettuare gli interventi sostitutivi in danno degli inadempienti con la rimessa di tutte le spese dirette ed indirette, oneri accessori e l'applicazione di sanzioni;

che l'atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune di Casciana Terme Lari.

che la Polizia Locale – Comando territoriale di Casciana Terme Lari e tutti gli altri soggetti abilitati sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

RICORDA

che è vietato depositare sulle banchine stradali il materiale proveniente dalla pulitura delle fosse e che quest'ultimo deve essere rimosso e correttamente smaltito a cura e spese degli interessati, al momento in cui si provvede ai lavori;

che la ricavatura delle fosse risulta adempimento permanente del vigente Regolamento di Polizia Rurale;

DISPONE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio.

che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di sanzione amministrativa pari a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche normative di settore;

che per la violazione della presente ordinanza è consentito il pagamento nella misura ridotta, stabilito ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge 689/1981;

Che alla presente Ordinanza sia data la massima diffusione e pubblicità, mediante pubblicazione sul sito web del comune e dandone notizia alla stampa;

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza:

- al Servizio Polizia Municipale del Comune di Casciana Terme Lari con pec: polizialocale.unionevaldera@postacert.toscana.it;
- al Comando Stazione Carabinieri di Lari , con PEC: tpi26321@pec.carabinieri.it;
- al Comando Stazione Carabinieri di Casciana Terme, con PEC: tpi29407@pec.carabinieri.it;
- all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Pisa con PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it;
- alla Regione Toscana – Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa al seguente indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it;
- all'Ufficio del Governo di Pisa (PEC);- all'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa – Area V ai seguenti indirizzi protcivile.prefpi@pec.interno.it e protocollo.prefpi@pec.interno.it;
- al Comando provinciale VV.F. di Pisa (PEC: com.salaop.pisa@cert.vigilfuoco.it - com.pisa@cert.vigilfuoco.it);
- alla Provincia di Pisa, alla Sede Operativa del servizio di Protezione civile, con PEC: protocollo@provpisa.pcertificata.it;
- al Consorzio 4 Basso Valdarno con PEC: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it;
- alla Società ANAS S.p.a. - Struttura Territoriale Toscana con PEC: anas.toscana@postacert.stradeanas.it;
- alla Stazione Carabinieri Forestali di Pontedera con PEC: fpi43548@pec.carabinieri.it – cs.pontedera@pec.carabinieri.it;
- al Comando della Polizia Provinciale di Pisa con PEC: protocollo@provpisa.pcertificata.it;
- all'Unione dei Comuni della Valdera – Servizio di Protezione Civile con PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it;
- alla Polizia di Stato di Pisa al seguente indirizzo urp.quest.pi@pecps.poliziadistato.it;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Che ove i lavori necessari eccedessero l'ordinaria manutenzione come disposto con la presente ordinanza, dovrà essere presentata completa e idonea istanza ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 65/2014, da presentare al Servizio delle Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari;

AVVERTE

Che in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati alla esecuzione delle opere di loro competenza, tanto di manutenzione ordinaria che, all'occorrenza, straordinaria e/o di nuova

inalveazione, il Comune procederà con gli accertamenti specifici e l'avvio di procedimenti di legge e per l'emissione di ordinanze nominative nei confronti di coloro i quali non abbiano provveduto per l'esecuzione di quanto necessario;

Qualora i proprietari non diano corso alle opere ordinate nei termini fissati, l'esecuzione sarà eseguita dal Comune in danno dei soggetti inadempienti;

Che l'inadempienza al presente provvedimento da parte dei soggetti interessati (proprietari privati e pubblici e/o conduttori dei terreni e/o utilizzatori a qualsiasi titolo) comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/200, nella misura di 500,00 Euro per accertata violazione, facendo salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992 per quanto applicabili ai casi di specie, nonché alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 650 del codice penale;

**Paolo Mori/
ArubaPEC s.p.a.**